



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di NOVARA
28053 - Piazza F.lli Cervi, 7 - P.I. 00212680037
P.E.C.: castellettosopraticino@pec.it

ACCORDO ECONOMICO ANNUALITA' 2021

Il Presidente della Delegazione di parte datoriale
Dott.ssa Gabriella Grosso – Segretario Comunale
e la Delegazione Sindacale composta dai sigg.
Ciaccio Giacinto
Casadio Montanari Monica
Santini Matteo
componenti della R.S.U.
ed i sigg. Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
C.G.I.L. Sig. Pitzalis Emanuele
CISL Sig. Gavinelli Mauro
sottoscrivono il seguente accordo economico ai sensi:

- dell'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali vigenti nel tempo;
- del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018
- del Contratto Integrativo Decentrato per il personale dipendente del Comune di Castelletto
Sopra Ticino, sottoscritto in data 11.04.2019.

L'utilizzo delle risorse è stato determinato in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale mediante la stipulazione del presente accordo.

Nel caso fossero stipulate ulteriori intese a livello nazionale le parti si incontreranno per verificare il contenuto del presente accordo economico.

VISTA l'ipotesi di accordo economico per l'annualità 2021 sottoscritta in data 29.12.2021;

CONSIDERATO che tale ipotesi è stata trasmessa al Revisore del Conto corredata dalle Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria;

RICHIAMATO il parere del Revisore del Conto pervenuto in data il 24.01.2022 al quale è stato sottoposto il testo dell'ipotesi di accordo:

- ai sensi dell'art. 40 – bis del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. per constatare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge,
- ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi sulla contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2021, ad oggetto: "Autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva"

TUTTO CIO' PREMESSO SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

La costituzione del fondo per il 2021, per esplicita previsione dell'art. 67, comma 1, del nuovo C.C.N.L. avverrà secondo le regole previste nel citato Contratto Integrativo Aziendale approvato con D.G.C. 51/01.04.2019 e sottoscritto in data 11.04.2019.

Tale contratto si intende richiamato per le parti non modificate con il presente accordo.

Le Organizzazioni Sindacali e le RSU, tenuto conto che anche nell'anno 2021 i lavoratori hanno affrontato situazioni di particolare stress e disagio quanto a tempi, modalità ed aggravio di lavoro legati alla pandemia da Covid-19, chiedono che tale emergenza venga nuovamente considerata in sede di contrattazione decentrata integrativa con apposite voci di indennizzo.

La Delegazione di Parte Pubblica richiama il D.P.C.M. 23 settembre 2021 secondo cui la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella in presenza.

Le risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2021, sulla base delle vigenti norme contrattuali, sono riportate nel prospetto allegato al presente accordo (allegato A).

La ripartizione delle risorse 2021 avverrà secondo le regole previste dal citato Contratto Integrativo Aziendale vigente come di seguito riassunto:

1. premio incentivante sulla performance organizzativa ed individuale secondo le schede di valutazione allegate alla Deliberazione n. 76 del 02.05.2019
2. Eventuali maggiori o minori spese sulle seguenti voci:
 - indennità di turno
 - Indennità condizioni di lavoro
 - indennità di reperibilità
 - indennità di comparto
 - indennità per le notifiche effettuate (per un massimo di € 280,00)
 - indennità per il servizio esterno

finanziate dal fondo, riscontrate a consuntivo, andranno a ridurre o aumentare la voce destinata al fondo incentivante.

Le parti danno atto che per l'anno 2021 non vengono destinate risorse alle progressioni economiche orizzontali.

3. Indennità per particolari responsabilità:

Le parti convengono che anche per l'anno 2021 le indennità sono fissate come segue:

- € 1.900,00 annui ai dipendenti nominati Capi-ufficio;
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabili di procedimento, collegate ad attività che comportano un rilievo esterno e autonomia;
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Coordinatore dell'Asilo Nido,
- € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabile della gestione delle attività del personale operaio.

I predetti compensi sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

- € 350,00 annui ai dipendenti nominati ufficiali di stato civile e d'anagrafe

- € 350,00 annui ai dipendenti nominati responsabili dei tributi
4. Indennità di funzione dipendenti Polizia Locale:
Le Parti convengono che anche per l'anno 2021 l'indennità sia fissata come segue:
- € 1.900,00 annui ai dipendenti della Polizia Locale nominati Capi-ufficio/Vice Commissario;
 - € 1.100,00 annui ai dipendenti nominati Responsabili di procedimento/Assistente, per attività che comportano un rilievo esterno e autonomia;
 - € 550,00 annui per il grado rivestito/Ispettore;
- I predetti compensi sono riproporzionati in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
5. Indennità per il servizio esterno per il personale della Polizia Locale (Art. 56-quinquies CCNL 2016-2018): € 2,00
Le parti stabiliscono che per i periodi 01/01/2021 – 30/04/2021 e 1/11/2021 – 31/12/2021, di oggettiva ed incrementata esposizione a maggior rischio in conseguenza dell'emergenza epidemiologica e dell'attuale indice di diffusione del COVID 19 che sta registrando un aumento a livello regionale e nazionale nonché a livello comunale del numero dei soggetti positivi ed avendo continuato il personale di Polizia Locale a prestare regolarmente servizio da rendere in presenza, il valore della precitata indennità viene incrementata di € 2,00. Per il periodo 01/01/2021 – 30/04/2021 e 1/11/2021 – 31/12/2021 l'indennità per il servizio esterno è pertanto determinata in complessivi **€ 4,00**.
6. Piano di lavoro del Comando di Polizia Locale per un importo complessivo di € 5.000,00.
7. Indennità di turno per il personale addetto alla vigilanza e per il personale ausiliario dell'asilo nido comunale.
8. Attività esposte a rischi (Art. 70 bis, comma 1, lett. b)) sulla base delle dichiarazioni motivate del Responsabile dell'Area interessata, per l'importo di € 2,00 giornalieri.
9. Attività esposte a disagio (Art. 70 bis, comma 1, lett. a)) sulla base delle dichiarazioni motivate del Responsabile dell'Area interessata, per l'importo di € 1,00 giornalieri.
10. Disagio Covid-19. Anche per l'anno 2021, data la situazione eccezionale legata all'emergenza sanitaria (Covid-19) si prevede una specifica indennità riconducibile ad una situazione di disagio per tutti i dipendenti che hanno prestato servizio in presenza, nei mesi dell'emergenza ed in particolare dal 01/01/2021 al 30/04/2021 e dal 1/11/2021 al 31/12/2021 così determinato: **€ 2,00**.
Le parti concordano che questa indennità, determinata nello stesso ammontare di cui al punto 5, è cumulabile con altre indennità fatti salvi i divieti sanciti dal CCNL 2016-2018. Pertanto la presente disposizione deroga ad ogni diversa e contrastante disposizione contenuta nel contratto collettivo integrativo 2019/2021.
11. Maneggio di valori al dipendente/agente contabile, per l'importo massimo di € 1,80 giornalieri per valori mensili pari o superiori a € 2.000,00.

12. Incentivi per funzioni tecniche per l'importo di € 3.644,31;

13. Compensi Istat:

- Censimento Permanente della Popolazione: contributo presunto forfettario pari a € 2.544,00;

- Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" pari a € 23,00;

14. Contributo per incentivo ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) per un importo di € 1.700,00.

Con riferimento all'art. 25 del Contratto Collettivo Integrativo si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha destinato con deliberazione n. 31 del 01.03.2021, ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle norme del C.D.S. – anno 2021", la somma di € 4.000,00 finalizzata alla previdenza complementare del personale di vigilanza, per l'anno in corso.

Castelletto Sopra Ticino, 10.02.2022

Letto, firmato e sottoscritto.

**Il Presidente della
Delegazione di parte pubblica**
f.to Dott.ssa Gabriella Grosso

**La Delegazione Sindacale
Componenti della R.S.U.**

f.to RSU sig. Ciaccio Giacinto

f.to RSU sig.ra Casadio Montanari Monica

f.to RSU Sig. Santini Matteo

Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

f.to Rappresentante CGIL Emanuele Pitzalis

f.to Rappresentante CISL Mauro Gavinelli

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.	€ 154.506,34
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato , nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative .	-
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€ 8.999,85
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		€ 174.807,83

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2021 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	<i>3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;	€ 5.367,31
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 1.560,58
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	€ 280,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	MS 1997 € 892.757,72 1,20% € 8.500,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento , definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 15.707,89
TOTALE GENERALE		€ 190.515,72
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016		